



Modena, 19 maggio 2020

Gentili Colleghe e Colleghi,
il 17 maggio è stata celebrata la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia.

Il Comitato Pari Opportunità del COA di Modena desidera portare alla vostra attenzione la sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) del 23 aprile 2020, Grande Sezione, nella causa n. C 507/18: la Corte, nella pronuncia in oggetto, ha affermato il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un'influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro.

La vicenda giudiziaria prende avvio dalla dichiarazione di un noto avvocato italiano, resa nel corso di una trasmissione radiofonica e ritenuta discriminatoria in materia di accesso al lavoro tanto dal Tribunale quanto dalla Corte di Appello competenti, con la quale l'avvocato aveva affermato di non voler assumere né volersi avvalere della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio professionale.

Il caso giungeva così alla Prima sezione civile della Corte di Cassazione, che con ordinanza interlocutoria n. 19443 del 20.7.2018, formulava rinvio pregiudiziale alla CGE ai sensi dell'art. 267 TFUE.

In tale contesto il giudice del rinvio chiedeva, in primo luogo¹, se un'associazione di avvocati costituisca un ente esponenziale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 legittimato ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, seppur non identificabile un preciso individuo leso dalla condotta discriminatoria (nella propria difesa l'avvocato italiano aveva dedotto che al momento della dichiarazione alla trasmissione telefonica non stava vagliando alcuna possibile candidatura).

In secondo luogo, il giudice del rinvio si interrogava² sui limiti che la normativa per la lotta contro la discriminazione in materia di occupazione e di lavoro appone all'esercizio della libertà di espressione: in particolare la questione pregiudiziale avanzata dalla Corte di Cassazione era volta a comprendere se rientra nella tutela

¹ Paragrafo 22

² Paragrafo 25



del diritto antidiscriminatorio di cui alla direttiva 2000/78 una manifestazione del pensiero, contraria alle persone omosessuali, con la quale in intervista in trasmissione telefonica di intrattenimento l'interessato ha dichiarato che mai vorrebbe avvalersi della collaborazione di omosessuali sebbene NON fosse attuale o programmata una selezione di lavoro.

Queste le questioni pregiudiziali³ formulate dalla Corte di Cassazione: «1) Se l'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva [2000/78] sia nel senso che un'associazione, composta da avvocati specializzati nella tutela giudiziale di una categoria di soggetti a differente orientamento sessuale, la quale nello statuto dichiara il fine di promuovere la cultura e il rispetto dei diritti della categoria, si ponga automaticamente come portatrice di un interesse collettivo e associazione di tendenza non profit, legittimata ad agire in giudizio, anche con una domanda risarcitoria, in presenza di fatti ritenuti discriminatori per detta categoria.

2) Se rientri nell'ambito di applicazione della tutela antidiscriminatoria predisposta dalla direttiva [2000/78], secondo l'esatta interpretazione dei suoi articoli 2 e 3, una dichiarazione di manifestazione del pensiero contraria alla categoria delle persone omosessuali, con la quale, in un'intervista rilasciata nel corso di una trasmissione radiofonica di intrattenimento, l'intervistato abbia dichiarato che mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi della collaborazione di dette persone nel proprio studio professionale [di avvocati], sebbene non fosse affatto attuale né programmata dal medesimo una selezione di lavoro».

Quanto al primo punto, la CGE ha affermato⁴ che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale un'associazione di avvocati, la cui finalità statutaria consista nel difendere in giudizio le persone aventi segnatamente un determinato orientamento sessuale e nel promuovere la cultura e il rispetto dei diritti di tale categoria di persone, sia, in ragione di tale finalità e indipendentemente dall'eventuale scopo di lucro dell'associazione stessa, automaticamente legittimata ad avviare un procedimento giurisdizionale inteso a far rispettare gli obblighi risultanti dalla direttiva summenzionata e,

³ Paragrafo 27

⁴ Paragrafo 65



eventualmente, ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano fatti idonei a costituire una discriminazione, ai sensi di detta direttiva, nei confronti della citata categoria di persone e non sia identificabile una persona lesa.

Quanto al secondo punto⁵ la CGE ha affermato che *"la nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro» contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano le dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico"*.

Questa interpretazione della direttiva 2000/78, prosegue la Corte, non può essere inficiata dall'eventuale limitazione all'esercizio della libertà di espressione, prospettata dal giudice del rinvio, che potrebbe derivarne in quanto la libertà di espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, a condizione che queste siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità, vale a dire che esse siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui.

Il Comitato Pari Opportunità del COA di Modena

Avv. Michele Corradi

Avv. Anna Martinelli

Avv. Alberto Balestri

Avv. Tommaso Castaldo

Avv. Maria Cecilia Ferraresi

Avv. Ottavia Malagoli

Avv. Matilde Palmieri

⁵ Paragrafo 58